

AA.VV., «*Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*», vol. II, Diritto ecclesiastico

L'opera collettanea si divide in tre volumi, ognuno dei quali raccoglie una serie di approfondimenti rispettivamente nelle materie di diritto canonico, ecclesiastico e, per l'ultimo tomo, una miscellanea di scritti riguardanti i diversi settori disciplinari del diritto.

Il secondo volume degli scritti in onore di Giuseppe Dalla Torre raccoglie una collezione inerente al diritto ecclesiastico di carattere eterogeneo, ma che può indicativamente essere divisa in alcuni argomenti di settore. Un primo profilo può essere individuato avendo riguardo a quei lavori che approfondiscono il pensiero di Giuseppe Dalla Torre in merito ai più importanti aspetti della disciplina come, ad esempio, il dibattito in tema di bioetica (PALAZZANI). Si esaminano, inoltre, le riflessioni del giurista sui principi costituzionali del nostro ordinamento, quale il principio democratico, in connessione con il concetto di sovranità, da considerarsi funzionalizzato al perseguimento del bene comune della collettività e alla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona (LILLO). La Costituzione pone la tutela della dignità e della personalità dell'uomo, anche nelle organizzazioni sociali, al centro dei suoi obiettivi. Essa valorizza il principio «pattizio» dei rapporti con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose, pur mantenendo un approccio al fenomeno religioso di carattere neutrale, attraverso l'enucleazione di un principio di laicità dello Stato che si impegna a tutelare l'effettiva soddisfazione dei diritti fondamentali dei cittadini, predisponendo le condizioni giuridiche e strutturali idonee a garantire il soddisfacimento delle esigenze religiose degli individui (CAVANA).

L'ordinamento italiano, pertanto, sembra non accogliere la concezione di laicità intesa come «neutralità religiosa dello spazio pubblico», presente in altre esperienze giuridiche, quali la Francia, affrontando il tema della laicità in un'ottica più aperta alla presenza di simboli religiosi negli spazi pub-

blici, secondo una impostazione del concetto di laicità più vicino a quello elaborato dalla giurisprudenza della nostra Corte Costituzionale (TURCHI). Il tema della dimensione pubblica della religione (ZANOTTI), nonché del suo rapporto con lo spazio pubblico, definito come «il luogo in cui si offre un'adeguata rilevanza alle diversificate forze sociali» perché, dialogando, pervengano alla massimizzazione di una «sintesi assiologica comune» (BERLINGÒ), viene approfondito avendo riguardo agli aspetti direttamente connessi con la presenza di soggetti che, con sempre più frequenza, in forma individuale o collettiva, rivendicano il diritto di seguire pubblicamente i dettami della propria fede in merito a vari argomenti, tra i quali l'esposizione di simboli religiosi, le relazioni di genere o l'alimentazione (FERRARI). In particolare, il tema dei simboli religiosi, avendo riguardo sia alla all'abbigliamento, sia alla loro presenza nelle scuole o nelle aule dei tribunali, ha interessato diversi paesi europei e, come è noto, ha trovato diverse risposte. Tra i saggi che compongono l'opera dedicata a Dalla Torre, vengono approfondite le questioni legate alla tutela dell'ordine pubblico e di identificabilità delle persone in Italia, in connessione con quegli abbigliamenti, quali il *burqa* e il *niqab*, che vengono indossati per motivazioni di carattere religioso e culturale. Nei progetti di legge presentati nel 2009 vengono individuati alcuni profili di criticità, legati principalmente alla formulazione del divieto assoluto di indossare quegli indumenti idonei a celare l'identità del soggetto, senza che, allo stesso tempo, venga mantenuto un limite di carattere eccezionale quando la persona ingiustificatamente circoli con il volto coperto in pubblico (DOMIANELLO). La questione coinvolge direttamente la tutela dei diritti umani. Un abbigliamento che nasconde totalmente l'identità di una persona inevitabilmente finisce per tradursi in una umiliazione della "stessa", che, isolata rispetto all'ambiente esterno, si vede impedita nella socializzazione con l'ambiente esterno. Per questo una scelta di valore sulla questione del burqa, espressa a livello normativo, non potrebbe che favorire la piena condivisione del rispetto della dignità della donna. Una scelta di questo tipo è stata fatta in Francia che, nel 2010, ha introdotto una normativa che sancì-

sce il divieto generalizzato di indossare in pubblico indumenti «al fine di celare il proprio volto». La Corte di Strasburgo è stata recentemente chiamata a giudicare sulla compatibilità della legge francese con i diritti fondamentali previsti dalla Convenzione. Nella sua pronuncia, essa individua il concetto di «*vivre ensemble*», quale elemento indispensabile per rispettare dei requisiti minimi della vita nella società. Si tratta di un concetto che, seppur connotato da una certa vaghezza, viene dedotto dal principio costituzionale di *fraternité*, e consiste nel diritto di vivere in uno spazio di socializzazione che facilita la convivenza. La «barriera» nei confronti degli altri, determinata da un velo che copre interamente il volto, sostiene la Corte, viene percepita dallo Stato francese come una violazione di questo diritto. In ragione dell'ampio margine di apprezzamento che deve essere lasciato allo Stato in materia di simboli religiosi, determinato anche dalle diverse concezioni di laicità che caratterizzano i vari paesi europei, la Corte, sottolineando l'importanza che il diritto ad uno spazio di socializzazione riveste in Francia, ritiene questa limitazione alla libera manifestazione della religione compatibile con i principi stabiliti dall'art. 9.2 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. La Corte, anziché individuare una lesione della dignità della donna nella impossibilità di socializzare e, pertanto, nel rischio di essere emarginata, rinviene la necessità di tutelare questa condizione (o di salvare la normativa francese) nel richiamato concetto di «*vivre ensemble*». Ad ogni modo, il concetto di dignità, quando si è chiamati a bilanciare i diversi diritti fondamentali dell'ordinamento, appare determinante per individuare una giusta gerarchia dei diritti umani, soprattutto quando la loro moltiplicazione rischia di svilinarne il rispettivo peso specifico. Anche su questo tema, strettamente connesso con il rispetto dei diritti umani, nell'opera si approfondiscono i percorsi di affermazione e trasformazione, fino a delinearne alcuni aspetti critici, legati principalmente alla loro «moltiplicazione senza fine», tali da determinare un conflitto con altri diritti già codificati. Relativamente al concetto di dignità e al suo ruolo, si possono presentare delle difficoltà di soluzione laddove essa venga utilizzata per

negare altri diritti umani: essa potrebbe far nascere una contraddizione «clamorosa» quando il principio di autodeterminazione viene dilatato al massimo, fino a limitare la dignità altrui (CARDIA).

L'opera in onore di Giuseppe Dalla Torre si caratterizza per la presenza di alcuni lavori che approfondiscono il rapporto tra lo Stato e la Chiesa attraverso uno sguardo storico, volto ad analizzare alcuni dei periodi più importanti che caratterizzano quegli Stati più vicini alla Chiesa Cattolica, quali la Spagna (DE LA HERA) e l'Austria (MARTINELLI). Per quanto riguarda l'Italia, dimostrano particolare interesse quei momenti più significativi e, in alcuni casi anche delicati, dei rapporti con la Chiesa, dal risorgimento al periodo dei due conflitti mondiali (BONINI, BORDONALI, VARNIER), per arrivare alle questioni più attuali. La tradizionale «vocazione antiunitaria» del Papa, quale inevitabile espressione dell'esercizio del potere temporale del papa, determina un'ostilità congenita alle aspirazioni liberali del periodo risorgimentale che si traduce, nelle coscienze di molti protagonisti del Risorgimento, nel difficile rapporto tra l'appartenenza al cattolicesimo e i condivisi valori di unità e di modernizzazione del paese. Una peculiare esemplificazione di questo ambiguo conflitto viene facilmente evidenziata dall'analisi del carteggio privato che ha caratterizzato quegli anni tra Pio IX e Vittorio Emanuele II. Nella figura del re si scorge una ferma volontà di laicizzare lo Stato piemontese, contestualmente espandendolo al resto d'Italia e, allo stesso tempo, una forte preoccupazione di mantenere dei buoni rapporti con il pontefice, in ragione dello spirito cattolico del sovrano e al fine pragmatico di conseguire i suoi fini politici, senza inimicarsi troppo il papa, anzi garantendo, proprio attraverso l'acquisizione dei territori che erano sotto il suo potere temporale, «la responsabilità del mantenimento dell'ordine della penisola e della sicurezza della Santa Sede» (TALAMANCA). Un altro momento delicato dei rapporti tra Stato e Chiesa è sicuramente il secondo dopoguerra. Nell'opera si analizzano le discussioni in Assemblea Costituente all'interno della Democrazia Cristiana riguardo gli attuali artt. 7 e 8 della Costituzione e dei risultati cui essa è pervenuta. Le relazio-

ni esaminate delineano un orientamento volto a far convergere le posizioni della Santa Sede e dell'associazionismo cattolico con l'esigenza di elaborare una Costituzione che fosse accettata, anche se non totalmente condivisa, da tutti i partiti. In particolare, Dossetti evidenzia come la scelta di inserire i Patti Lateranensi all'interno della Costituzione, più che ricondursi al sentimento religioso della maggioranza della popolazione italiana, sia legata alla proclamazione dell'autonomia originaria dello Stato e della Chiesa cattolica e nasca dall'esigenza di sancire un principio di «bilateralità necessaria», per il quale «le eventuali norme dirette a modificare le norme contenute nel Trattato e nel Concordato, devono essere prodotte [...] attraverso un determinato *iter*, cioè l'accordo bilaterale» (ASTORRI). Lo studio della storia dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica mette in evidenza come, nella recente storia italiana, pur trattandosi di un paese largamente secolarizzato, la Santa Sede sia riuscita a mantenere una sorta di «intermediarietà determinante» ottenendo, di volta in volta, una posizione equilibratrice del sistema. La capacità penetrativa della Chiesa, infatti, non è uscita del tutto indebolita dalla cancellazione, nel quadro politico italiano, del partito dichiaratamente cattolico che ha guidato il paese per tutta la prima Repubblica (BELLINI).

Gli aspetti più direttamente legati al rapporto tra Chiesa e potere politico qui approfonditi non riguardano le sole istituzioni statali. Si consolidano nuovi rapporti anche con le autorità sovrastatali, quale l'Unione europea che, nel corso degli anni, ha sempre più sviluppato il processo di dialogo con le chiese, le associazioni o comunità religiose e le organizzazioni filosofiche e non confessionali. Si tratta di una materia in cui si intrecciano i limiti di competenza per l'Unione, dettati dal principio di competenza, il rispetto delle identità nazionali dei singoli Stati membri, ossia il rispetto delle diverse discipline statali concernenti il rapporto Stato – Chiesa, nonché la tutela dei diritti fondamentali. L'istituzionalizzazione da parte dell'Unione europea di un dialogo con le confessioni religiose assume una funzione di protezione e promozione della libertà religiosa e, allo stesso tempo, essa riconosce l'identità

e il contributo specifico apportato dalle stesse confessioni nel processo di integrazione europea (LUGATO). Sulla base di questi presupposti, l'Unione introduce questo principio di collaborazione all'interno dei Trattati e cerca di individuare i possibili contenuti di questo dialogo, principalmente facendo riferimento ad «ogni argomento rilevante nell'ambito dell'agenda UE», ovvero le questioni relative alla libertà religiosa, al principio di sussidiarietà e di non discriminazione, coinvolgendo anche le tematiche relative alla famiglia, alle politiche sociali ed etiche e alla promozione del dialogo interculturale. Questo approccio è inteso a rafforzare la partecipazione democratica all'interno delle istituzioni europee, secondo una prospettiva di tutela della libertà religiosa e di riconoscimento del ruolo delle istituzioni religiose nel territorio del vecchio continente (MARANO).

Un importante tema del diritto ecclesiastico affrontato nell'opera riguarda il matrimonio e il riconoscimento degli effetti civili delle sentenze di nullità emesse dal Tribunale ecclesiastico. Si tratta di una materia classica, di cui si esaminano anche le questioni connesse al tema della giurisdizione sulla nullità del matrimonio concordatario (GIACOBBE). Essa, però, mantiene una costante attualità, anche in ragione degli orientamenti non sempre univoci che la giurisprudenza di legittimità ha tenuto negli ultimi decenni. Le ultime pronunce della Cassazione, a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite nn. 16379 e 16380 del 2014, sembrano consolidare un orientamento deciso a valorizzare gli effetti di una realizzata comunità familiare, dinanzi alla quale perdono di rilevanza gli eventuali vizi che possono caratterizzare il cd. matrimonio-atto. Come è noto, le Sezioni Unite ricorrono ad una interpretazione analogica della legge sull'adozione ed individuano nel criterio dei tre anni successivi alle nozze il requisito minimo presuntivo a dimostrazione della stabilità del rapporto matrimoniale. Ne deducono, pertanto, la contrarietà all'ordine pubblico della sentenza di nullità del matrimonio emessa a seguito della convivenza dei coniugi, protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio, da cui ne deriva l'impossibilità di riconoscerne l'efficacia civile. L'impostazione seguita dalla

giurisprudenza, che identifica la famiglia in quella formazione sociale «luogo degli affetti in cui si svolge la personalità dei coniugi», da una parte esalta i diritti fondamentali dei singoli e, dall'altra, «li situa in un'area di solidarietà comunitaria, che porta al riconoscimento della reciproca eguaglianza morale e materiale dei coniugi, e della loro pari dignità», definendo in modo compiuto il principio di solidarietà tra i coniugi (VITALI). In questa materia, assume un ruolo significativo la recente Lettera apostolica in forma di *motu proprio* del Sommo Pontefice Francesco «*Mitis Iudex Dominus Iesus*», destinata a cambiare radicalmente il procedimento canonico e le conseguenze nell'eventuale riconoscimento civile che può derivarne.

Il tema del matrimonio può fungere, in alcuni casi, da strumento di «incontro» tra le diverse confessioni religiose. È il caso del matrimonio «interconfessionale», che è appunto quello celebrato tra cattolici e valdesi, metodisti o battisti. Da non confondere con i cd. matrimoni misti, questo tipo di celebrazione si connota per una prospettiva di carattere ecumenico. Essa cerca di farsi carico del principio per il quale esiste «un metodo cristiano di vivere la realtà matrimoniale», attraverso la predisposizione di Testi Comuni tra le diverse confessioni, con i quali vengono individuati i punti in comune e le differenze sulla considerazione dell'istituto matrimoniale e vengono disciplinate delle forme di celebrazione che permettono ai cristiani appartenenti a queste diverse confessioni di contrarre un matrimonio che, dal punto di vista cattolico, si esprime nella sua piena forma sacramentale. In merito ai figli, il Testo applicativo riconosce la piena parità dei diritti e doveri di entrambi i coniugi in ordine all'educazione religiosa dei figli e, fatta eccezione per i battisti, esso sancisce il mutuo riconoscimento del battesimo dei figli, così da permettere alla coppia interconfessionale di decidere liberamente in quale chiesa farli battezzare. I genitori vengono spinti a partecipare attivamente nelle comunità, al fine di costruire quelle relazioni di sviluppo della conoscenza e della comprensione, nell'ottica del perseguimento degli scopi ecumeniche che sono alla base delle finalità di tale istituto matrimoniale (ALBISETTI). Le tematiche legate al confronto e alla possibilità di «incontro» tra diverse

confessioni religiose, viene approfondita anche avendo riguardo alla difficile convivenza delle minoranze cristiane nell'area arabo-islamica. La questione non può prescindere dallo studio del rapporto tra democrazia ed Islam. Il livello di democraticità presente nelle singole realtà nazionali è strettamente correlato al grado di libertà religiosa che può essere riconosciuto alle realtà religiose non musulmane. La situazione in cui versano le minoranze cristiane nei paesi a maggioranza musulmana è molto eterogenea, sia sotto il profilo normativo, sia avendo riguardo al tipo di comunità cristiana presente nel territorio, che può essere storicamente radicata (medio oriente) o «chiesa di diaspora», come avviene nel Maghreb. Un miglioramento delle condizioni delle minoranze religiose e delle loro libertà è strettamente correlato con la rigidità con la quale viene applicata la legge islamica che, sotto questo profilo, si mostra incompatibile con la concezione moderna dei diritti dell'uomo. Si potrebbe configurare un diverso scenario sono nel caso in cui si proponesse «una lettura della *shari'a* meno formale e ideologicizzata, [...] in grado di esaltare i profili equitativi e di giustizia, propri di tutti i processi di positivizzazione della legge divina» (MAZZOLA).

In tema di insegnamento religioso, attraverso un'analisi di carattere storico-giuridico, si offre un'attenta analisi delle caratterizzazioni assunte dalla materia nel nostro paese, in cui le fonti appaiono proliferare sia dal punto di vista quantitativo, sia avendo riguardo alla loro diversa natura: accanto alla Costituzione, si aggiungono le fonti bilaterali del Concordato e delle Intese, le leggi statali e regionali e varie norme di carattere amministrativo. Questa situazione, oltre ad aver determinato frequenti contenziosi amministrativi, ha delineato una disciplina che è molto mutata nel tempo e che, da una parte, ha determinato per molti docenti di religione uno status lavorativo connotato da elementi di precarietà, dovuti ad una forte presenza di contratti a tempo determinato e, dall'altra, ha posto in modo sempre più pressante la questione della cd. attività alternativa. Il tema più spinoso, infatti, consiste nell'obbligo, da parte degli istituti, di fornire una materia alternativa all'insegnamento religioso che non determini situazioni di caratte-



re discriminatorio. Tale obbligo è stato individuato dalla giurisprudenza proprio per evitare che la scelta di non frequentare l'insegnamento non si traduca in un «nulla formativo», ma ad esso non sembra far seguito un effettivo adeguamento degli istituti scolastici e questa situazione di fatto «potrebbe sollecitare nuovi interventi giurisprudenziali più radicali e l'accentuarsi di contestazioni in merito alla presenza di un unico insegnamento confessionale» in una società che, da questo punto di vista, «è sempre più composita» (CAMASSA).

Relativamente agli enti ecclesiastici, appare interessante la ricostruzione, in chiave sia ecclesiasticistica che canonistica, delle problematiche connesse alle attività di carattere solidale che tradizionalmente caratterizzano associazioni ed enti legati alle confessioni religiose. Il progressivo arricchimento dei soggetti previsti dal legislatore nel settore della solidarietà, quali le organizzazioni di volontariato, le ONG, le cooperative sociali, le ONLUS e altre figure giuridiche, nonché la trasformazione, anche in termini quantitativi, delle cd. «attività diverse» da quelle di religione e di culto degli enti ecclesiastici, spinge ad una riflessione in merito non solo alle tipologie di attività che possono svolgere gli enti ecclesiastici; appare, infatti, necessario soffermarsi anche sui cd. «enti religiosi in senso lato», ovvero quei soggetti che trovano nella religione una radice o una ispirazione. Per questi enti manca nella legislazione una adeguata protezione della natura religioso-confessionale cui fanno riferimento, quando essi agiscono nel sociale, a differenza di quanto attualmente previsto per gli organismi collegati con le confessioni che hanno concluso degli accordi con lo Stato. Queste riflessioni evidenziano la necessità di individuare nuove figure «cui estendere la normativa premiale per le attività socialmente utili», che possano «costituire altre figure presupposte da tale normativa, proprio come lo sono oggi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e quelli religiosi» collegati alle confessioni che hanno stipulato un'Intesa con lo Stato (FLORIS).

L'opera in onore di Dalla Torre si arricchisce inoltre del contributo di molti illustri autori, i cui saggi spaziano dalle sfide della secolarizzazione (D'AGOSTINO) al ruolo della

coscienza nell'attività di studio del giurista cattolico (AMATO), per approfondire le problematiche più direttamente connesse con la tutela del diritto alla privacy in relazione alla propria appartenenza religiosa, alla luce dei recenti interventi della Corte europea dei Diritti dell'Uomo (CHIAVARIO), nonché con le recenti modifiche del diritto vaticano (CARMIGNANI CARIDI), anche in ragione dei nuovi accordi in materia finanziaria stipulati con l'Unione europea (FOLLIERO). Il volume offre importanti approfondimenti sui profili problematici del diritto ecclesiastico, esaminandone le caratteristiche anche per il diritto straniero (GEROSA, RINELLA), attraverso uno sguardo su temi eterogenei spesso caratterizzato da lucide riflessioni sulle dinamiche del diritto e sulle aspettative di risoluzione delle questioni ancora aperte.

*David Durisotto*